Federmanager ADAIRA
Regolamento elettorale degli organi Direttivi
Approvato nel Consiglio Direttivo del 19 marzo 2004

Il presente regolamento definisce le modalità tecniche e le regole organizzative da seguire per attuare le disposizioni dello Statuto dell'Associazione, relativamente alle elezioni degli organi direttivi.

1) Tutti i soci, Dirigenti in servizio o pensionati in regola con il pagamento delle quote associative al momento del voto, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo (Statuto dell'associazione art.10)
2) Il presente Regolamento riguarda l'elezione di:
   - il Consiglio direttivo
   - il Collegio dei Revisori dei Conti
   - il Collegio dei Probiviri
3) La gestione delle operazioni elettorali è affidata a:
   - una Commissione elettorale composta di un Presidente e due membri, designata dal Consiglio Direttivo 30 gg prima della data dell'assemblea. Con il compito di verificare i requisiti previsti dallo Statuto per esercitare l'elettorato attivo e passivo e di stilare le liste dei candidati.
   - una Commissione scrutinatrice composta di un Presidente e due membri, designata dal Consiglio Direttivo 30 gg prima, con il compito di provvedere alla raccolta ed allo scrutinio dei voti. Di norma il Presidente del Collegio dei probiviri assume l'incarico di presidente della Commissione. Gli altri membri saranno scelti tra i Soci non candidati.
4) Elezione del Consiglio Direttivo
   4.1. All'ingresso dell'Assemblea Elettorale la commissione Elettorale verifica i requisiti previsti dallo Statuto per partecipare all'Assemblea e contrassegna i soci partecipanti nella lista degli aventi diritto.
   4.2. I Dirigenti in Servizio ed i Dirigenti Pensionati che intendono concorrere alla carica di Consigliere presentano la propria candidatura alla Commissione elettorale, che dopo aver verificato i requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto, iscrive i candidati, in ordine progressivo temporale, nelle liste dei candidati in servizio o dei candidati pensionati.
   Le due liste sono affisse in un luogo adatto nei locali in cui si tiene l'Assemblea elettorale.
   4.3. Al termine delle votazioni sul bilancio e delle altre eventuali deliberazioni che completano i mandati in scadenza, la Commissione elettorale distribuisce le schede di voto validandole al momento della consegna e procedendo contestualmente alla spunta sull'elenco dei votanti.
   4.4. Ciascun elettore esprimerà il suo voto in maniera riservata poiché il voto è segreto.
   4.5. Ogni elettore può esprimere un massimo di quattro preferenze tra i candidati Dirigenti in servizio ed un massimo di tre preferenze tra i candidati Dirigenti in pensione. Le preferenze espresse in eccesso saranno annullate dalla Commissione scrutinatrice.
   4.6. Ciascun elettore immette la scheda nell'urna alla presenza del Presidente della commissione scrutinatrice.
   4.7 Al termine delle votazioni la commissione scrutinatrice provvede ad attribuire le preferenze valide ai candidati e stila il verbale dello scrutinio. L'Assemblea acquisisce il verbale e dichiara eletti i primi cinque candidati della lista dei dirigenti in Servizio ed i primi quattro della lista dei Dirigenti Pensionati
5) Elezione dei Sindaci
   5.1. come punto 4.1.
   5.2 I Dirigenti in Servizio ed i Dirigenti Pensionati che intendono concorrere alla carica di

sindaco presentano la propria candidatura alla Commissione elettorale, che dopo aver verificato i requisiti, iscrive i candidati, in ordine progressivo temporale nella lista dei candidati che è affissa in un luogo adatto nei locali in cui si tiene l'Assemblea elettorale.
5.3. La distribuzione delle schede elettorali avviene in maniera analoga e contestuale a quanto previsto per l'elezione dei consiglieri.
5.4. Ciascun elettore esprimerà il suo voto in maniera riservata poiché il voto è segreto.
5.5. Ogni elettore può esprimere tre preferenze tra i candidati. Le preferenze espresse in eccesso saranno annullate dalla Commissione scrutinatrice.
5.6 Ciascun elettore immette la scheda nell'urna alla presenza del Presidente della commissione scrutinatrice.
5.7 Al termine delle votazioni la commissione scrutinatrice provvede ad attribuire le preferenze valide ai candidati e stila il verbale dello scrutinio dove si dichiarano eletti i primi tre candidati come Sindaci effettivi ed i successivi due, come sindaci supplenti.

6) Elezione del Collegio dei Probiviri

6.1. come punto 4.1.

6.2. I Dirigenti in Servizio ed i Dirigenti Pensionati che intendono concorrere alla carica di Proboviro presentano la propria candidatura alla Commissione elettorale, che dopo aver verificato i requisiti, iscrive i candidati, in ordine progressivo temporale nella lista dei candidati che è affissa in un luogo adatto nei locali in cui si tiene l'Assemblea elettorale.

5.3. La distribuzione delle schede elettorali avviene in maniera analoga e contestuale a quanto previsto per l'elezione dei consiglieri e dei Revisori dei Conti.

5.4. Ciascun elettore esprimerà il suo voto in maniera riservata poiché il voto è segreto.

5.5. Ogni elettore può esprimere tre preferenze tra i candidati. Le preferenze espresse in eccesso saranno annullate dalla Commissione scrutinatrice.

5.6. Ciascun elettore immette la scheda nell'urna alla presenza del Presidente della commissione scrutinatrice.

5.7. Al termine delle votazioni la commissione scrutinatrice provvede ad attribuire le preferenze valide ai candidati e stila il verbale dello scrutinio, che consegna al Presidente. L'Assemblea acquisisce il verbale e proclama eletti dove si dichiarano eletti i primi tre.

7) La commissione Elettorale raccoglie gli elenchi dei votanti, le schede scrutinate, i verbali della commissione elettorale e li consegna al presidente entrante del Collegio dei probiviri affinché siano custoditi per due mandati.